Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Venerdì, 19 luglio 1929 - ANNO VII** — **Numero 167**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 15. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A.* e *F. Cicero*. - Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — **Belluno**: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — **Como**: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — **Livorno**: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — **Perugia**: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — **Pistoia**: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — **Reggio Calabria**: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — **Sassari**: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *G. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — **Trieste**: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — **Buenos Ayres**: *Italianissima Libreria Mele*, via Cavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato,* a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1823.**

LEGGE 13 giugno 1929, n. **1161.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 febbraio 1929, n. 388, che approva la convenzione concernente l'aumento della sovvenzione ordinaria e la concessione di una sovvenzione straordinaria a favore della ferrovia Siliqua-Calasetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 febbraio 1929, n. 388, riguardante l'approvazione della convenzione, stipulata il 9 febbraio 1929, per l'aumento della sovvenzione ordinaria e per la concessione di una sovvenzione straordinaria di esercizio a favore della ferrovia Siliqua-Calasetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1824.**

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1163.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano, con la sostituzione nel primo comma dell'articolo 2 alle parole: « Sulla richiesta del comune di Milano » delle parole: « Per quei palchi che il comune di Milano non avesse acquistato a trattative private secondo la perizia di cui al precedente articolo, sulla richiesta del Comune stesso ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1825.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1165.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, concernente la soppressione del servizio stenografico e la istituzione di un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, concernente la soppressione del servizio stenografico e la istituzione di un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1826.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1168.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto 25 aprile 1929, n. 594, concernente variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1928-29, e disposizioni varie.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1827.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1170.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO
MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1828.

LEGGE 17 giugno 1929, n. 1171.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1829.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1169.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1830.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1173.

Proroga delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'efficacia dei Regi decreti-legge in data 23 giugno 1927, n. 1206, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 340, ed in data 8 marzo 1928, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2756, è prorogata a tutto il 30 giugno 1930, e per quanto riguarda le operazioni di fusione essa si estenderà agli atti di fusione che saranno stipulati in conseguenza di deliberazioni prese entro il 30 giugno 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1831.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1174.

Provvedimenti per l'Istituto nazionale delle case degli impiegati statali (I.N.C.I.S.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'autorizzazione conferita agli Istituti di credito fondiario, con l'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 934, di concedere mutui in cartelle fondiarie all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, è estesa agli Istituti stessi per la concessione di mutui in contanti.

Il saggio d'interesse di detti mutui in contanti, ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del citato Regio decreto, non potrà superare il 6 per cento.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere — ratizzandoli in due anni — mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per l'ammontare di quindici milioni, all'interesse del 6 per cento all'anno, ammortizzabili in cinquant'anni.

Detta cifra è da calcolare in conto della somma di lire cinquecento milioni, di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano, agli indicati mutui per l'importo di quindici milioni, le disposizioni vigenti per quelli che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 3.

Gli enti autorizzati a finanziare l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali hanno facoltà — anche prima della formale concessione del mutuo da parte della Cassa

depositi e prestiti — di versare in tutto o in parte le somme consentite, in conto corrente presso un Istituto pubblico di credito designato dall'Istituto nazionale mutuatario, con l'assenso del Ministro per le finanze, che determinerà anche il saggio d'interesse.

L'importo complessivo dei depositi in conto corrente non potrà eccedere la somma di quindici milioni.

Il conto corrente sarà intestato all'Istituto nazionale e la Cassa depositi e prestiti, mano mano che disporrà i pagamenti sui mutui concessi, dopo la prestazione delle prescritte garanzie, eseguirà nell'interesse dell'Istituto medesimo i prelevamenti per corrispondente somma, facendone versare l'ammontare alla tesoreria centrale ovvero alla competente sezione di Regia tesoreria provinciale.

Con decorrenza dalla data del versamento in conto corrente la Cassa depositi e prestiti accrediterà, per ciascun mutuo concesso, a favore dell'ente finanziatore, gli interessi al tasso di concessione del mutuo stesso, da capitalizzarsi, alla fine di ogni anno, a termine dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Gli interessi spettanti sul conto corrente a favore dell'Istituto nazionale saranno, dall'Istituto di credito correntista, versati all'ente finanziatore a diminuzione degli interessi da capitalizzarsi ai sensi del disposto dal precedente comma.

Art. 4.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato a costruire case nella Colonia della Somalia, fino all'importo massimo di tre milioni di lire, avvalendosi della somma assegnatagli in virtù del R. decreto 27 gennaio 1927, n. 90.

L'Istituto potrà estendere la sua attività anche nelle altre Colonie, per la costruzione di case entro i limiti di spesa da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

In ciascuna Colonia il governatore ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Istituto nazionale.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie.

Art. 5.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Col regolamento da emanarsi per l'esecuzione del citato Regio decreto saranno stabilite le norme relative alla decorrenza ed alla cessazione dei canoni d'affitto e sarà anche determinato in quali casi e per quale periodo di tempo l'alloggio concesso all'impiegato possa essere mantenuto ad uso personale, dopo il suo collocamento a riposo, o ad uso della vedova o dei figli minorenni, in caso di sua morte.

Art. 6.

In caso di mancato pagamento delle rate d'affitto, da parte dei conduttori di negozi di proprietà dell'Istituto, questo è autorizzato a valersi della speciale procedura stabilita con l'art. 3 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1217, a favore degli Istituti per le case popolari.

Art. 7.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in caso di urgenza, e salvo ratifica da parte del Comitato centrale, ha facoltà di disporre spese di ordinaria amministrazione nel limite di lire ventimila, per ciascun titolo.

Art. 8.

All'art. 1 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 509, è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto ha facoltà di concedere non più di cinque alloggi ai propri impiegati ».

Art. 9.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1832.

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. 1175.

Istituzione di una Commissione centrale permanente per lo studio degli affari riguardanti gli stabilimenti postali-telegrafici e relativo personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357, per l'esecuzione del precedente R. decreto-legge n. 988;

Vista la legge 11 dicembre 1927, n. 2309, per quanto si riferisce agli uffici di 1ª classe;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 325, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riflettente gli uffici secondari postali-telegrafici;

Visto il R. decreto n. 763 del 29 marzo 1923, concernente le agenzie postali e telegrafiche;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, riguardante gli uffici postali e telegrafici e le ricevitorie situate nei territori ex austriaci;

Riconosciuta l'opportunità di demandare ad una apposita Commissione lo studio degli affari di speciale importanza riguardanti gli stabilimenti postali-telegrafici sopra accennati ed i servizi rurali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei telegrafi — una Commissione centrale permanente composta:

da un consigliere di Stato con funzioni di presidente, designato dal presidente del Consiglio stesso;

da un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica in attività di servizio di grado non inferiore al settimo;

da un funzionario come sopra in servizio o a riposo;

da un funzionario del Ministero delle finanze.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le comunicazioni, ed il presidente di essa entra di diritto a far parte del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, in qualità di membro effettivo.

Alla Commissione è aggregato un segretario da nominarsi pure con decreto del Ministro per le comunicazioni, tra i funzionari in servizio di grado non inferiore al nono.

Art. 2.

Tale Commissione, a richiesta del Ministro per le comunicazioni, dà parere su ogni affare riflettente gli uffici postali e telegrafici di 1ª classe, gli uffici secondari, le ricevitorie, le agenzie, i servizi rurali, nonchè il relativo personale.

Ad essa sono altresì demandate tutte le attribuzioni conferite alla Commissione centrale di cui all'art. 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, anche per quanto riguarda l'eventuale riesame della tabella di coefficienti relativa alla liquidazione delle retribuzioni per il triennio finanziario 1927-1930.

Alla Commissione stessa è dato pure l'incarico di cui all'art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, concernente la sistemazione del personale degli uffici postali telegrafici e delle ricevitorie situate nei territori ex austriaci.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1833.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 1172.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Società di patronato per i liberati dal carcere » con sede in Busto Arsizio.

N. 1172. R. decreto 9 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Società di patronato per i liberati dal carcere », con sede in Busto Arsizio, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1929.

Calendario venatorio 1929-1930.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 (comma quint'ultimo) del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;

Udita la Commissione centrale venatoria, istituita con il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, concernente la riforma della legislazione venatoria;

Decreta:

Art. 1.

Per l'annata 15 agosto 1929-14 agosto 1930, per l'esercizio della caccia e della uccellagione si osserverà il seguente calendario venatorio:

Date di apertura.

Agosto 15. — Apertura della caccia nelle zone di pianura, da delimitarsi per ciascuna Provincia dal prefetto, sentita la Commissione provinciale venatoria, ed esclusa la selvaggina nobile stanziale. Apertura dell'uccellagione (escluso qualsiasi uso del fucile) anche in zona montana.

Settembre 1. — Apertura generale della caccia, salve le eccezioni di cui ai due capoversi seguenti.

Settembre 15. — Apertura della caccia al camoscio in provincia di Como; della caccia alla pernice rossa nella Liguria, nel Piemonte e nelle provincie di Parma, Piacenza e Massa Carrara; alla pernice in Sardegna (divieto di esportazione per più di 15 capi a persona munita di porto d'armi per uso caccia).

Novembre 1. — Apertura della caccia col fucile al cervo, daino, cinghiale, istrice e tasso.

Marzo 1. — Seconda apertura della caccia col fucile alla beccaccia, nelle zone di pianura nel Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia.

Aprile 20. — Apertura della caccia, col fucile, alla quaglia, sulla spiaggia del mare ed entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.

Date di chiusura.

Ottobre 15. — Chiusura della caccia alla pernice rossa e della caccia al camoscio, nella provincia di Como.

Ottobre 31. — Chiusura della caccia alla pernice, in Sardegna.

Novembre 30. — Chiusura della caccia al camoscio; alla pernice rossa nella Liguria, nel Piemonte e nelle provincie di Parma, Piacenza, Massa e Carrara.

Dicembre 31. — Chiusura generale della caccia e della uccellagione. Chiusura della caccia col fucile al merlo, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, nonchè uccelli di rapina diurni e notturni, nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e nelle provincie di Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena.

Gennaio 31. — Chiusura della caccia, col fucile e con cani da seguito, al cervo, daino, cinghiale, istrice e tasso.

Febbraio 20. — Chiusura della caccia col fucile al merlo, salvo nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e nelle provincie di Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena, dove tale caccia si chiude il 31 dicembre.

Marzo 20. — Chiusura della caccia col fucile alla beccaccia; chiusura della caccia col fucile al tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, nonchè uccelli di rapina diurni e notturni, salvo che nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e nelle provincie di Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena, dove tali caccie si chiudono il 31 dicembre; chiusura della cattura dei colombacci e degli storni, con reti a maglia larga; chiusura della caccia e cattura degli uccelli migratori (art. 3-*b* del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 751) e dei palmipedi e trampolieri in Sardegna.

Aprile 20. — Chiusura della caccia col fucile ai palmipedi e trampolieri, esercitabile solo ai laghi, specchi d'acqua, acquitrini, ripe, valli, paludi, limitatamente alle pianure, da delimitarsi per ciascuna Provincia dal prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale; chiusura della cattura, con reti a maglia larga, dei trampolieri, nelle località anzidette.

Maggio 20. — Chiusura della caccia, col fucile, alla quaglia, sulla spiaggia del mare.

Art. 2.

Fino a tutto il 14 agosto 1930 rimane vietata:

1° la caccia al capriolo, in terreno libero;

2° la caccia e la cattura dell'urogallo o gallo cedrone e della femmina (sia adulta che giovane) del fagiano di monte;

3° la caccia al cervo e al daino in terreno libero in Sardegna;

4° la caccia e la cattura del francolino di monte;

5° la caccia e la cattura dei picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero);

6° la caccia al camoscio, in terreno libero, nei territori alpini compresi tra il Monte Rosa, il Lago Maggiore ed il confine Svizzero;

7° la caccia e la cattura dell'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie, alle quali si applica la legge 14 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia.

Restano, pertanto, escluse le provincie di Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara.

Roma, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

DISPOSIZIONI PER LA CATTURA E LA CACCIA DEL PASSERO.

Legge 7 giugno 1928, n. 1248.

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, nelle sole zone dove si coltiva il grano:

a) fermo il divieto della cattura con reti, nei mesi di aprile e di maggio, di cui all'art. 44 del regolamento, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448, la cattura dei passeri è autorizzata anche in periodo di caccia chiusa, purchè sia effettuata con i mezzi di aucupio non vietati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. Per richiamo è permesso usare soltanto il passero;

b) la facoltà di cui all'art. 43 del regolamento anzidetto può essere esercitata anche nei riguardi del passero, esclusivamente, però, sui tetti delle abitazioni rurali e fabbricati accessori.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di consentire, con proprio decreto, su proposta delle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la cattura ed apprensione di cui sopra, avvengano in zone determinate, anche durante i mesi di aprile e di maggio, ove ciò appaia indispensabile per le esigenze della granicoltura e che, in via assolutamente eccezionale, si faccia uso del fucile, qualora non sia possibile, per speciali circostanze, operare la cattura con reti.

(3863)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-27125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zgajnar fu Giovanni, nato a Trieste il 28 settembre 1884 e residente a Trieste, via San Marco, n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sganni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Zgajnar è ridotto in « Sganni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Zgajnar nata Hrovat fu Giovanni, nata il 24 ottobre 1891, moglie;
2. Virgilio di Giovanni, nato il 16 febbraio 1910, figlio;
3. Natalia di Giovanni, nata il 26 marzo 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3611)

N. 11419-34296.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Zorzet vedova Visniovski fu Giovanni Battista, nata a Trieste il 7 agosto 1872 e residente a Trieste, via A. Vespucci, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Visini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Zorzet vedova Visniovski è ridotto in « Visini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Marcello fu Lodovico, nato il 17 settembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3612)

N. 11419-33184.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Ottavo Zuanic fu Niccolò, nato a Sussak il 31 gennaio 1901 e residente a Trieste, via Luigi Galvani, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Ottavo Zuanic è ridotto in « Zuanni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3613)

N. 5209.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato « Kreutzberg » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato « Kreutzberg » del signor conte Francesco Scipione Giuseppe Crivelli, figlio del fu Francesco e della vivente Chimelli Giulia, nato a Pergine il 17 agosto 1884, è restituito nella forma italiana di « Montecroce » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 16 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(3721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica.

Nell'avviso relativo allo scambio di note italo-svizzere del 30 maggio 1929, pel reciproco riconoscimento delle carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1929, si deve leggere, dopo il primo capoverso della nota svizzera, il seguente periodo:

« Considerato che tanto il Governo della Confederazione Svizzera quanto il Governo italiano hanno ratificato la Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, ho l'onore di proporre che i due Governi convengano quanto segue: ».

(3873)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 159.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.84	Belgrado	33.65
Svizzera	367.68	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.73	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.678	Norvegia	5.10
Spagna	277.45	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62.85
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.20
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.20
Dollaro Canadese	18.94		
Oro	368.54	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.375

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.